



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-06-2014 (punto N 8)

Delibera

N 509

del 16-06-2014

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile RENATA LAURA CASELLI

Estensore ALESSANDRO CASTALDI

Oggetto

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Consorzio Nazionale Imballaggi, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

SIMONCINI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

EMMANUELE BOBBIO

CECCARELLI

Assenti

STEFANIA SACCARDI

SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti;

CONSIDERATO che la Direttiva 2008/98/CE conferma un approccio gerarchico alla gestione del ciclo dei rifiuti stabilendo che la seguente gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento;

VISTA la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- ai sensi art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- ai sensi dell'art. 178, comma 1, del D.Lgs. 152/06: la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga;
- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del D.Lgs. 152/06: al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative possono riguardare, in particolare, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 180-bis del D.Lgs. 152/06: le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere, tra l'altro, anche nella promozione di accordi di programma;

VISTO l'art. 177, comma 5, del D.Lgs. 152/06: “per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;

VISTO l'art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi” del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO in particolare che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive e a quanto previsto dall'art. 217 del D.Lgs. 152/2006, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per conseguire gli obiettivi della responsabilizzazione degli operatori economici

conformemente al principio dei “chi inquina paga”, della cooperazione degli stessi secondo il principio della “responsabilità condivisa” e della priorità della prevenzione, del riciclaggio e del recupero;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 152/06 è costituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

VISTE le funzioni attribuite al CONAI dal D.Lgs. 152/06, art. 224;

CONSIDERATO che ANCI e CONAI hanno sottoscritto il nuovo Accordo di Programma Quadro 2014-2019, valido sino al 31 marzo 2019, ed i relativi allegati tecnici;

RILEVATO che il citato Accordo di Programma Quadro 2014-2019, prevede in particolare:

- al capitolo 5: che l’ANCI e il CONAI si impegnano a promuovere, nel rispetto degli obiettivi previsti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici al fine di:

- incentivare gli “accordi di programma territoriali” che valorizzino, da un lato i sistemi di gestione particolarmente efficienti e che dall’altro, garantiscano un efficace sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata e dell’industria del riciclo nelle aree in difficoltà;

- promuovere l’ulteriore sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;

- stimolare le iniziative volte a valorizzare la filiera del riciclo e del recupero all’interno dei territori interessati nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente;

- al capitolo 7: che l’ANCI e il CONAI si impegnano inoltre a promuovere, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati ai fini dello sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata, oltre a promuovere le iniziative volte a valorizzare la filiera del riciclo e del recupero all’interno dei territori interessati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mercato e della libera concorrenza;

VISTO l’art. 218 del titolo III “gestione degli imballaggi” del D.Lgs. 152/06 che riporta la seguente definizione di accordo volontario:

“accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 220”;

VISTO il D.M. 8 Maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”;

VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;

VISTO in particolare l’art. 4 della L.R. 25/1998 che prevede che, al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. n. 88 del 7/4/1998); il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (Del. C.R. n. 385 del 21/12/1999); il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 23

Novembre 2004, n. 151); il Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Del. C.R. 21 Dicembre 2004, n. 167);

VISTO il nuovo Piano Regionale Rifiuti, recentemente adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n.106 del 19/12/2013, attraverso il quale la Regione Toscana intende attuare pienamente le disposizioni dell'Unione Europea, ponendosi in particolare la sfida di sviluppare un'economia circolare che riduca lo spreco di risorse e trasformi i rifiuti in risorse, promuovendo il mercato delle materie riciclate;

Vista la L.R. n. 14/2007 che istituisce il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.), con riferimento particolare all'art. 3bis;

Richiamato l'art. 133 "Proroga dei piani e programmi regionali" della L.R. 66/2011 "Legge Finanziaria per l'anno 2012" in cui viene disposto al comma 1 che i piani e programmi regionali attuativi del Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 sono prorogati sino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

Considerato che nelle more dell'approvazione del P.A.E.R., l'articolo 133 sopra richiamato proroga la validità del P.R.A.A. 2007-2010 approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007;

CONSIDERATO che in linea con gli indirizzi nazionali ed europei, la Regione Toscana si pone l'obiettivo di ridurre la produzione complessiva di rifiuti urbani e speciali incentivando altresì lo sviluppo di servizi e la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonché di impianti per la realizzazione di strutture per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani;

RAVVISATA l'opportunità di stipulare un Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, CONAI e ANCI con lo scopo di promuovere la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio; incrementare, nel territorio regionale, la raccolta differenziata con elevati livelli di qualità dei rifiuti di imballaggio provenienti sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche; promuovere l'avvio al riciclo ed al recupero degli imballaggi;

VISTO il testo dello schema di "Protocollo d'intesa Regione Toscana - Consorzio Nazionale Imballaggi - Associazione Nazionale Comuni Italiani" riportato nell'Allegato A del presente atto, concertato con i rappresentanti del CONAI e di ANCI; e RITENUTO di accoglierne ed approvarne integralmente le finalità ed il contenuto;

CONSIDERATO che la struttura operativa regionale che, in rapporto all'oggetto del protocollo di intesa in argomento ed ai suoi effetti, deve essere coinvolta nella fase attuativa è la Direzione Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici;

RITENUTO di individuare, nella Direzione Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici, la struttura organizzativa interessata nonché demandata al coordinamento dei settori regionali coinvolti;

RITENUTO di condividere le finalità del Protocollo di Intesa in oggetto e di conseguenza, autorizzare la sua sottoscrizione;

VISTO il parere favorevole del CTD nella seduta del 12 giugno 2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le finalità ed il contenuto del “Protocollo d’intesa Regione Toscana - Consorzio Nazionale Imballaggi - Associazione Nazionale Comuni Italiani”, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e denominato Allegato A;
2. di individuare nella Direzione Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici la struttura organizzativa interessata ed incaricata a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del protocollo allegato;
3. di dare atto che il “Protocollo d’intesa Regione Toscana - Consorzio Nazionale Imballaggi - Associazione Nazionale Comuni Italiani” non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
(Antonio Davide Barretta)

Il Dirigente Responsabile
(Renata Laura Caselli)

Il Direttore Generale
(Edo Bernini)